

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale:**

- **n. 109 del 18/12/2014**
- **n. 38 del 28/04/2016**
- **n. 10 del 15/02/2018**
- **n. 49 del 29/04/2021**
- **n. 92 del 27/10/2022**

---

## INDICE

### SOMMARIO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 48/2021	pag	1
SOMMARIO		
TITOLO I	pag	8
CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI		
Art. 1 - Oggetto	pag	8
Art. 2 - Competenze	pag	9
Art. 3 - Responsabilità	pag	9
Art. 4 - Registri cimiteriali e documenti a disposizione del pubblico	pag	9
Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento	pag	10
CAPO II : FERETRI		
Art. 6 - Deposizione nella cassa e verifica e chiusura feretri	pag	11
Art. 7 - Casse per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	pag	11
Art. 8 - Piastrina di riconoscimento	pag	12
CAPO III: TRASPORTI FUNEBRI		
Art. 9 Definizione di trasporto funebre	pag	13
Art. 10 - Modalità del trasporto e percorso	pag	13
Art. 11 - Mezzi da utilizzare per trasporti funebri	pag	13
Art. 12 - Orario dei trasporti	pag	14
Art. 13 - Norme generali per i trasporti	pag	14

Art. 14 - Riti religiosi	pag	14
Art. 15 - Morti per malattie infettivo diffuse o portatori di radioattività	pag	14
Art. 16 - Trasporto di salme e cadaveri fuori dalla Regione Toscana	pag	14
Art. 17 Trasporto di salme e cadaveri all'interno della Regione toscana (Legge regionale n.18/2007)	pag	14
Art. 18 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero	pag	15
Art. 19 - Trasporti all'estero o dall'estero	pag	15
Art. 20 - Trasporto di ceneri e resti mortali	pag	15
 TITOLO II: CIMITERI		
Art.21 – Elenco cimiteri	pag	15
Art. 22 - Disposizioni generali - Vigilanza	pag	16
Art. 23 - Ammissione nel cimitero	pag	16
Art. 24 - Reparti speciali nel cimitero	pag	17
 CAPO II		
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE		
Art. 25 - Disposizioni generali	pag	17
Art. 26 - Piano regolatore cimiteriale	pag	18
 CAPO III: INUMAZIONE E TUMULAZIONE		
Art. 27 - Inumazione	pag	19
Art. 28 - Cippo	pag	19

Art. 29 - Tumulazione pag 19

Art. 30 - Deposito provvisorio pag 20

#### CAPO IV: ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 31 - Esumazioni ordinarie pag 21

Art. 32 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie pag 21

Art. 33 - Esumazione straordinaria prima del termine ordinario di scadenza pag 22

Art. 34 - Estumulazioni pag 22

Art. 35 - Esumazioni ed estumulazioni a richiesta pag 23

Art. 36 - Raccolta delle ossa pag 23

Art. 37 - Oggetti da recuperare pag 23

Art. 38 - Disponibilità dei materiali pag 24

#### CAPO V : CREMAZIONE

Art. 39 - Crematorio pag 24

Art. 40 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione pag 24

Art. 41 - Autorizzazione alla cremazione di cittadini stranieri pag 25

Art 42- Cremazione di resti mortali pag 25

Art 43- Urne cinerarie pag 26

Art.44 Modalità di conservazione delle ceneri pag 26

Art.45 Affidamento e conservazione delle ceneri pag 27

Art. 46. Dispersione delle ceneri pag 27

---

Art. 47 Affidamento e dispersione di ceneri derivanti dalla cremazione a seguito di esumazioni o estumulazioni	pag	28
--	-----	----

#### CAPO VI : GESTIONE DEI CIMITERI

Art. 48 - Orario	pag	28
Art. 49 - Disciplina dell'ingresso	pag	28
Art. 50 - Divieti speciali	pag	28
Art. 51 - Obblighi e divieti per il personale addetto ai cimiteri	pag	29
Art. 52 - Riti funebri	pag	30
Art. 53 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe dei campi comuni	pag	30
Art. 54 - Fiori e piante ornamentali	pag	30
Art. 55 - Materiali ornamentali	pag	30

#### TITOLO III: CONCESSIONI

##### CAPO I : TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 56 - Sepolture private	pag	31
Art. 57 - Sepolture privilegiate	pag	32
Art. 58 - Durata delle concessioni	pag	32
Art. 59 - Modalità di concessione	pag	32
Art. 59 Bis – Sepolture permanenti	pag	33
Art. 60 - Uso dei sepolcri privati	pag	33
Art. 61 - Costruzione dell'opera - Termini	pag	34
Art. 62 - Manutenzione	pag	34

##### CAPO II : DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 63 - Divisione, subentri	pag	34
Art. 64 - Rinuncia a concessioni cimiteriali.	pag	35
Art. 65 - Modalità di retrocessione di aree	pag	36
Art. 66 - Modalità di retrocessione sepolture individuali	pag	36

#### CAPO III : REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 67 - Revoca	pag	37
Art. 68 - Decadenza	pag	37
Art. 69 - Provvedimenti conseguenti la decadenza	pag	38
Art. 70 - Estinzione	pag	38

#### TITOLO IV

##### CAPO I : IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 71 - Norme generali	pag	39
Art. 72 - Documenti a corredo della domanda	pag	39
Art. 73 - Accesso al cimitero	pag	39
Art. 74- Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	pag	40
Art. 75 - Responsabilità - Deposito cauzionale	pag	40
Art. 76 - Recinzione aree - Materiali di scavo	pag	41
Art. 77 - Introduzione e deposito di materiali	pag	41
Art. 78 - Orario di lavoro	pag	41

---

Art. 79 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti e/o di particolari ricorrenze		41
Art. 80 - Vigilanza	pag	41
Art. 81 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	pag	41
CAPO II : IMPRESE POMPE FUNEBRI		
Art. 82 - Funzioni - Licenza	pag	42
Art. 83 - Divieti	pag	42
TITOLO V : DISPOSIZIONI VARIE E FINALI		
CAPO I : DISPOSIZIONI VARIE		
Art. 84 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	pag	43
Art. 85 - Registro sepolture	pag	43
Art. 86 - Annotazioni nel registro delle sepolture	pag	43
Art. 87 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	pag	43
Art. 88 - Schedario dei defunti	pag	43
Art. 89 - Sepolture private fuori dai cimiteri	pag	44
Art. 90 -Scadenzario delle concessioni	pag	44
CAPO II : NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI		
Art. 91 - Efficacia delle disposizioni del regolamento	pag	44
Art 92 - Tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio	pag	45

**TITOLO I**  
**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 – Oggetto**

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo IV del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, al D.P.R. 10/9/1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”, alla Legge 130/2001 e la L.R. 29/2004 e successive modifiche e la L.R.18/2007 ha per oggetto il complesso di norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

Salma: Corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte da parte del medico necroscopo (art. 1 L.R. Toscana n. 18/2007);

Cadavere: salma dopo eseguito l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo (art. 1 L.R. Toscana n. 18/2007);

Resti mortali: Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003.

Feretro: il contenitore dove viene riposto il cadavere da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;

Inumazione: la sepoltura del cadavere in terra, in campo comune o in concessione;

Tumulazione: la sepoltura del cadavere in loculo o tomba;

Esumazione: l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;

Esumazione ordinaria: quella eseguita dopo un decennio dall'inumazione;

Esumazione straordinaria: quella eseguita entro i dieci anni dall'inumazione;

Estumulazione: l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;

Estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

Estumulazioni straordinarie: quelle eseguite prima dello scadere della concessione a tempo determinato.

Loculi ossario: manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni, estumulazioni o le urne cinerarie;

Ossario comune: luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;

Urna cineraria: contenitore, destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni;

Cinerario comune: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto;

### **Art. 2 – Competenze**

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, e, limitatamente alle proprie competenze, così come definite dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali “ dal Responsabile del settore cui è demandata la gestione delle attività di polizia mortuaria, così come previsto dal funzionigramma dell’ente approvato dalla Giunta Comunale ad eccezione degli atti di competenza dell’Ufficiale di Stato Civile.

Le funzioni attribuite alla Autorità Sanitaria Locale (in seguito denominata anche ASL) in materia cimiteriale e di Polizia Mortuaria sono individuate dalla normativa specifica e/o sulla base di eventuali accordi, intese o convenzioni con il Comune.

### **Art. 3 – Responsabilità**

L’Amministrazione Comunale cura che all’interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose.

Non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

I soggetti privati che operano all’interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l’attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell’autorizzazione ad operare all’interno dei cimiteri.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l’illecito non rilevi penalmente.

### **Art. 4 – Registri cimiteriali e documenti a disposizione del pubblico**

Il Comune conserva su supporto cartaceo o informatico apposito registro di cui cura la compilazione trascrivendovi le seguenti informazioni circa le sepolture cimiteriali:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, data di morte, secondo quanto risulta dall’atto di autorizzazione

alla sepoltura, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Comune;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasferimento di cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri.

Sono tenuti visibili e a disposizione del pubblico presso i competenti uffici comunali aperti al pubblico:

a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;

b) copia del presente Regolamento;

c) l'indicazione dei cimiteri o dei campi inumatori comuni o di inumazione individuale in concessione ove saranno avviate le esumazioni ordinarie a scadenza inumatoria e/o concessoria, che sono quindi compiute dopo almeno 90 giorni dall'esposizione dell'avviso stesso ed almeno dopo 90 giorni dalla scadenza inumatoria e/o concessoria;

d) l'indicazione dei cimiteri o manufatti di tumulazione individuale in concessione ove saranno avviate le estumulazioni ordinarie a scadenza concessoria, che sono quindi compiute dopo almeno 90 giorni dall'esposizione dell'avviso stesso ed almeno dopo 90 giorni dalla scadenza concessoria;

e) la disciplina dell'ingresso ed i divieti speciali;

f) l'elenco delle sepolture per le quali è stato avviato il procedimento di revoca o decadenza: i relativi atti di procedimento sono tenuti a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per sei mesi dopo il perfezionamento dell'atto finale e quindi conservati in archivio cimiteriale.

g) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm.

E' d'obbligo la esposizione al pubblico in ogni cimitero dell'orario di apertura e chiusura, nonché della disciplina dell'ingresso e dei divieti speciali. L'avviso di cui al comma 2, lettere c), d) ed f), è esposto al pubblico anche presso il cimitero interessato e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.

L'obbligo di informazione di cui al comma 2, lettere c) e d), non vige per le sepolture private familiari e/o collettive.

### **Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento**

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati come gratuiti dalla vigente normativa, e di seguito specificati:

a) La visita necroscopica;

b) Il servizio di osservazione dei cadaveri;

c) Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, abbandonate, di cui si debba effettuare il riconoscimento (art. 19, comma 1, D.P.R. n. 285/90) all'obitorio o ad altro locale disposto dall'Autorità competente;

d) La deposizione delle ossa in ossario comune;

e) La dispersione delle ceneri in cinerario comune;

- 
- f) Il trasporto funebre nell'ambito del territorio comunale e la fornitura del feretro, nonché le operazioni di inumazione in campo comune e di esumazione ordinaria per le salme di soggetti indigenti o in stato di bisogno o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari e sempre che non vi siano persone o Enti che se ne facciano carico;
- g) Il trasporto e la sepoltura in campo comune di resti mortali ed ossa umane rinvenute nel territorio comunale.

Tutti gli altri servizi sono a pagamento, secondo tariffe stabilite con atto della Giunta Comunale.

L'Amministrazione Comunale, con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art.32, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata.

Lo stato di indigenza è definito ai termini del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e loro strumenti attuativi, e certificato, così come lo stato di bisogno o disinteresse dei familiari, dall'Assistente Sociale sulla scorta delle informazioni assunte e, per quanto riguarda il disinteresse da parte dei familiari, anche dalla dichiarazione di rinuncia all'eredità.

## **CAPO II**

### **FERETRI**

#### **Art. 6 - Deposizione del cadavere nella cassa e verifica e chiusura feretri**

Si fa espresso riferimento alle specifiche disposizioni del D.P.R. 285/90.

#### **Art. 7 - Casse per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

La struttura delle casse e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- la cassa deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere a fondo intaglio, uno spessore non inferiore a mm. 25
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- i feretri provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 33, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

c) per trasferimento dal Comune di Montespertoli ad altro Comune fuori Regione e viceversa, all'estero o dall'estero<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> *Modificato a seguito del parere espresso dalla Azienda UsI Toscana Centro, prot. 4535 del 24/02/2009.*

- 
- per la tumulazione si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.90, n. 285 se il trasporto è però dall'estero;
  - per l'inumazione il cadavere dovrà essere sempre racchiuso in duplice cassa, una di legno e l'altra di zinco, con la cassa di zinco esterna a quella di legno in modo da evitare di dover procedere, al momento dell'inumazione, con le operazioni di cui all'art. 75, comma 2, del D.P.R. 285/90;
  - il Medico competente della Azienda UsI Toscana Centro partecipa e da prescrizioni qualora il feretro esca dal cimitero<sup>2</sup>;

- d) per trasporti, da Comune a Comune con percorso non superiore a Km 100:
- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. n. 285/90;
  - il Medico competente della USL partecipa e da prescrizioni qualora il feretro esca dal cimitero<sup>3</sup>;

e) cremazione:

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per Comune di partenza.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.90 n. 285.

### **Art. 8 - Piastrina di riconoscimento**

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome ed il nome del cadavere contenuto e le

---

<sup>2</sup> Punto inserito a seguito del parere espresso dalla Azienda UsI Toscana Centro, prot. 4535 del 24/02/2009.

<sup>3</sup> Punto inserito a seguito del parere espresso dalla Azienda UsI Toscana Centro, prot. 4535 del 24/02/2009

---

date di nascita e di morte.

Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e/o gli eventuali altri dati certi.

### **CAPO III**

#### **TRASPORTI FUNEBRI**

##### **Art. 9 Definizione di trasporto funebre**

Per trasporto funebre si intende trasporto dei cadaveri e salme.

Costituisce trasporto il trasferimento della salma/cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.

Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi: la sua raccolta, la vestizione ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990 n.285, dalle vigenti disposizioni regionali di Igiene e di Polizia mortuaria, dalla Legge regionale n.18 del 4/4/2007 e, nell'ambito comunale, dalle presenti norme regolamentari.

L' Azienda Usl Toscana Centro vigila e controlla, ai fini igienici e sanitari, il servizio del trasporto dei cadaveri nel caso si ravvisi l'esistenza di un rischio sanitario e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.

##### **Art. 10 - Modalità del trasporto e percorso**

Fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza nonché la disciplina per il trasporto prevista dalla L. R. 04/04/2007, n. 18 il trasporto funebre, comprende:

- il prelievo del feretro dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
- il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie;
- la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso;
- il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessun'altra sosta salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Settore – servizio di polizia mortuaria o suo delegato e/o del Responsabile della Polizia Municipale.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei VV.FF., ai servizi di soccorso e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone il Comando di Polizia Municipale provvederà per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo funebre.

##### **Art. 11 - Mezzi da utilizzare per trasporti funebri**

---

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti da privati in regime di libera concorrenza con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

#### **Art. 12 - Orario dei trasporti**

I trasporti funebri sono effettuati in orario sia antimeridiano che pomeridiano secondo criteri generali eventualmente stabiliti con ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 22, D.P.R. 285/1990.

#### **Art. 13 - Norme generali per i trasporti**

I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. n. 285/90 e Legge Regionale n.18/2007.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e dagli altri eventualmente necessari in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti accompagnatori al personale incaricato presso il cimitero.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su navi o per aereo, l'autorizzazione di cui al successivo art. 16 del presente regolamento, deve restare in consegna al vettore.

L'autorizzazione al trasporto di cadavere al cimitero o in altro luogo è rilasciata dal responsabile di Settore – servizio di Polizia Mortuaria o suo delegato.

Il trasporto delle salme incidentate dal luogo del sinistro verso l'obitorio o altra destinazione è disposta dall'Autorità Giudiziaria competente.

#### **Art. 14 - Riti religiosi**

I sacerdoti della chiesa Cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Il cadavere può sostare in chiesa il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa. In caso di allestimento di camera ardente all'interno di edifici di culto i tempi di sosta saranno autorizzati mediante provvedimento del Responsabile del Settore – servizio di polizia mortuaria o suo delegato.

#### **Art. 15 - Morti per malattie infettivo diffuse o portatori di radioattività**

Nel caso di morte per malattie infettivo-diffusive e/o il cadavere risulti portatore di radioattività il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' Azienda UsI Toscana Centro competente per territorio prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

#### **Art. 16 - Trasporto di salme e cadaveri in altri comuni**

Il trasporto di cadaveri e salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile del Settore – servizio di polizia mortuaria o suo delegato a seguito di domanda degli interessati ai sensi del DPR 285/1990.

#### **Art. 17 Trasporto di salme e cadaveri – all'interno della Regione toscana (Legge regionale n.18/2007)**

Per il trasporto di cadavere da comune a comune nell'ambito del territorio regionale, non è necessaria l'iniezione conservativa di cui all'art 32 del DPR 285/1990.

### **Art. 18 - Trasporto in luogo diverso dal cimitero**

Il trasporto di cadavere in luogo diverso dal cimitero è autorizzato secondo quanto disposto dal DPR 285/1990.

### **Art. 19 - Trasporti all'estero o dall'estero**

Il trasporto di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, resti ossei e ceneri per e da altro Stato è regolamentato nel modo seguente:

- per Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R. D. 1 luglio 1937, n. 1379, si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90;
- per Stati che non aderiscono alla Convenzione di Berlino si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del citato D.P.R. n. 285/90.

### **Art. 20 - Trasporto di ceneri e resti mortali**

Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Settore – servizio di polizia mortuaria o suo delegato.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme/cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

## **TITOLO II CIMITERI**

### **CAPO I CIMITERI**

#### **Art. 21 - Elenco cimiteri**

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede, compatibilmente con la loro ricettività, al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:

1. Montespertoli capoluogo
2. San Donato a Livizzano
3. Nebbiano
4. Ortimino
5. Lungagnana
6. Botinaccio
7. Voltiggiano
8. Tresanti
9. San Piero in Mercato

- 
10. Trecento
  11. Lucardo
  12. San Pancrazio
  13. San Quirico
  14. Montagnana
  15. Corfecciano
  16. Baccaiano
  17. Castiglioni
  18. Della Torre
  19. Poppiano
  20. Polvereto
  21. Fezzana
  22. Coeli Aula

Il Comune inoltre assicura il seppellimento ai sensi del su citato art. 337 anche nei seguenti cimiteri:

23. Vallecchio (in comune di Castelfiorentino) per i soli defunti residenti in vita nel comune di Montespertoli;
24. Martignana (in Comune di Empoli).

Nel cimitero di San Pancrazio il Comune consente la sepoltura dei defunti residenti nella frazione di San Pancrazio del Comune di San Casciano.

#### **Art. 22 - Disposizioni generali – Vigilanza**

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. n. 285/90.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco

Alla manutenzione, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.Lgs. n. 267/2000.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/90.

#### **Art. 23 - Ammissione nel cimitero**

Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri di persone che avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza, nei cimiteri comunali sono ricevuti anche:

- i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune;
- i cadaveri di persone che al momento del decesso hanno un parente fino al III grado residente nel Comune di Montespertoli.
- i cadaveri di persone che al momento del decesso hanno un parente fino al III grado già seppellito nei cimiteri del Comune di Montespertoli,

- i cadaveri e le ceneri delle persone non autosufficienti, ricoverate in residenze protette di altri Comuni (con rette a carico del Comune) e che hanno perciò perduto la residenza nel Comune di Montespertoli, nel quale dimoravano al momento del ricovero
- i nati morti ed i prodotti del concepimento di genitori residenti nel Comune;
- i resti mortali e le ceneri per i quali i familiari, residenti nel Comune di Montespertoli, facciano richiesta.

E' possibile altresì ricevere nei cimiteri del Comune i cadaveri in deposito temporaneo in attesa di cremazione, di coloro che hanno i requisiti per l'ammissione al cimitero ai sensi del comma 1 e 2 del presente articolo.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri e le ceneri delle persone che risultino in vita essere state concessionarie nel cimitero di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

L'arrivo dei cadaveri al cimitero deve avvenire entro orari compatibili con la durata delle operazioni di inumazione e tumulazione, salvo specifiche indicazioni fornite con ordinanza del Sindaco.

Nel caso di impossibilità ad effettuare le operazioni di inumazione e tumulazione al momento di arrivo del feretro nel cimitero, i cadaveri saranno trasportati presso la camera mortuaria del cimitero del capoluogo e si provvederà alla loro sepoltura il giorno successivo. Eventuali spese aggiuntive sono a carico dei familiari del defunto.

#### **Art. 24 - Reparti speciali nel cimitero**

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico dei richiedenti e/o delle comunità richiedenti.

Gli arti anatomici vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con Delibera della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate, ai sensi dell'art. 84 del presente Regolamento.

Nei reparti speciali sono ricevuti i cadaveri di persone che ne hanno diritto ai sensi del combinato disposto del presente articolo e del precedente, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune.

In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge e/o convivente, i discendenti o gli eredi nell'ordine.

## **CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

#### **Art. 25 - Disposizioni generali**

I cimiteri comunali hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R., n. 285/90.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, i cimiteri hanno pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R., n. 285/90.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R., n. 285/90 e dal successivo art. 25 del presente regolamento.

### **Art. 26 - Piano regolatore cimiteriale**

Successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dell'Azienda USL competente per territorio. Si applica l'art. 139 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000.

Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto di quanto disposto dal Capo X del D.P.R. 285/90, ed in particolare:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti cadavere per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti cadavere che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione ed ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni.

Nei cimiteri, nei limiti delle dimensioni originarie e/o possibilità di ampliamento, sono individuati spazi e zone costruite da destinare a:

- aree di inumazione comune;
- campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- tumulazioni individuali;
- cellette ossario;
- nicchie cinerarie;
- ossario comune;
- cinerario comune;
- aree destinate alla dispersione delle ceneri
- aree accordate in concessione perpetua per le inumazioni

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285. Sono, inoltre, da tenere presenti le modifiche apportate dalla Legge n. 166 del 01/08/2002 art. 28<sup>4</sup>.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione e le relative dimensioni (superficie area, distanze dai viali, superficie coperta, altezza fuori del piano di campagna, ecc.)

Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto esecutivo di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di concedere in prenotazione una percentuale massima del 20% delle sepolture private previste. In tal caso il Comune può richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Qualora decorsi sei mesi dall'ultimazione dei lavori la concessione non abbia luogo, ovvero nel caso in cui non vengano aggiudicati i lavori entro 12 mesi dall'approvazione del progetto esecutivo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

### **CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **Art. 27 – Inumazione**

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate dietro pagamento della relativa tariffa ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

#### **Art. 28 – Cippo**

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba con le modalità del Capo V.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R., n. 285/90.

#### **Art. 29 – Tumulazione**

---

*4 Modificato a seguito del parere espresso dalla Azienda USL 11 di Empoli, prot. 4535 del 24/02/2009*

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o fosse - costruite dal comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori a quelle di un parallelepipedo di lunghezza m 2,25, di larghezza m 0,75 e di altezza m 0,70. A detto ingombro libero interno va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R., n. 285/90.

La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m 0,70, di larghezza m 0,30 e di altezza m 0,30.

Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m 0,30 di lunghezza, m 0,30 di larghezza e m 0,50 di altezza.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del citato D.P.R. n. 285/90.

### **Art. 30 - Deposito provvisorio**

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, qualora il loculo sia a disposizione del Comune.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato, la tumulazione provvisoria in un loculo è ammessa solo in caso di completo esaurimento della disponibilità dei loculi in ogni ordine e reparto dello stesso cimitero e/o a condizione sia in progetto l'ampliamento del cimitero e la costruzione di nuovi loculi.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile della gestione dei servizi cimiteriali, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti, ai quali viene rilasciata copia conforme all'originale.

L'originale va conservato presso gli uffici comunali.

A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al

compimento dei lavori, il Responsabile dei servizi cimiteriali, previa diffida e rivalendosi sulla fideiussione di cui sopra, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.

Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei diritti relativi e solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 10 anni, salvo i casi previsti dall'art. 83 del D.P.R. 285/90.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Le concessioni provvisorie non sono ammesse se nel cimitero vi sono loculi disponibili in qualsiasi ordine o se non sia stata presentata istanza per la concessione di tomba di famiglia ai sensi del punto a) del presente articolo.

#### **CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

##### **Art. 31 - Esumazioni ordinarie**

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 285/90.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Settore – servizio di polizia mortuaria, con propria disposizione.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Qualora non sia possibile effettuare l'esumazione a causa della non perfetta scheletrizzazione dei cadaveri, sarà a carico dei familiari la fornitura di una nuova cassa e di tutte le operazioni per il trasferimento del cadavere nel nuovo campo per le inumazioni. Oppure l'Amministrazione Comunale concederà un contributo alla famiglia per la cremazione del cadavere, dietro presentazione dei documenti attestanti l'avvenuta cremazione. Il contributo verrà stabilito annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione.

Per le operazioni di cui al precedente comma, i familiari si avvarranno di imprese funebri a loro scelta.

Nel caso in cui la famiglia del defunto da esumare disponga di una concessione perpetua di loculo e decida di restituire al Comune la disponibilità dello stesso, i familiari interessati potranno ricevere gratuitamente due ossari, in alternativa all'applicazione dell'art. 91 ultimo periodo.

##### **Art. 32 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

E' compito del responsabile della gestione dei servizi cimiteriali autorizzare le operazioni cimiteriali che vengono svolte nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione dei cadaveri per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'Albo Pretorio per 30 giorni, nonché alla bacheca del cimitero ove devono essere eseguite le esumazioni, alla bacheca del cimitero del capoluogo con sufficiente anticipo.

### **Art. 33 - Esumazione straordinaria prima del termine ordinario di scadenza**

L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza solo nei seguenti casi:

- per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione e qualora il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Le esumazioni straordinarie a richiesta dei familiari, si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10.09.90 n. 285.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di cadavere di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica coordinatore o direttore sanitario dell'Azienda Usl Toscana Centro dichiarati che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di igiene Pubblica della U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

### **Art. 34 – Estumulazioni**

Le estumulazioni straordinarie, sono di due tipi:

- per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione e qualora il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile della gestione dei servizi cimiteriali cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti e possibilmente, per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.

I resti mortali, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della relativa tariffa, sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione,. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non è stato provveduto al versamento della tariffa di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per

l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

Oppure l'Amministrazione Comunale concederà un contributo alla famiglia per la cremazione del cadavere, dietro presentazione dei documenti attestanti l'avvenuta cremazione. Il contributo verrà stabilito annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile della gestione dei servizi cimiteriali può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Le estumulazioni ordinarie verranno effettuate non prima che siano trascorsi venti anni dalla tumulazione della salma.

Qualora, alla scadenza del contratto di concessione, non siano decorsi venti anni dalla tumulazione, la concessione verrà prolungata, a titolo gratuito, del numero di anni necessari al raggiungimento di detto periodo.

#### **Art. 35 - Esumazioni ed estumulazioni a richiesta**

Qualora gli interessati alla esumazione o estumulazione di un feretro per il quale siano trascorsi i termini ordinari, non inserita nella programmazione ordinaria di tali operazioni cimiteriali, ne facciano comunque richiesta, la relativa autorizzazione sarà rilasciata dal Responsabile dei Servizi cimiteriali.

#### **Art. 36 - Raccolta delle ossa**

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni di norma sono depositate nell'ossario comune, salvo ne sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Nel caso in cui non sia possibile rintracciare alcun familiare, i resti ossei provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie saranno custoditi in idoneo contenitore munito di elemento identificativo per un periodo di almeno un anno. Di tale deposito verrà esposto avviso scritto sia all'Albo Pretorio che all'ingresso del cimitero in cui è stata effettuata l'operazione nonché di quello del capoluogo per un analogo periodo di tempo, trascorso il quale senza alcuna notizia i resti rimarranno in maniera definitiva nell'ossario comune senza alcun obbligo di mantenerli identificabili.

#### **Art. 37 - Oggetti da recuperare**

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi titolo previa sottoscrizione di un'apposita ricevuta contenente la descrizione sommaria dei beni consegnati, conservata agli atti dell'Ufficio responsabile della gestione dei servizi cimiteriali.

Gli oggetti di valore ed i ricordi personali rinvenuti nell'esumazione od estumulazione, non espressamente richiesti dai familiari o aventi titolo, restano con il cadavere ovvero con le ossa od i resti mortali della stessa, fatto salvo il caso di successiva cremazione in cui vengono conservati dall'Ente Gestore per un anno,

trascorso il quale sono alienati destinando i proventi ad opere di miglioria dei cimiteri comunali.

### **Art. 38 - Disponibilità dei materiali**

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **CAPO V CREMAZIONE**

### **Art. 39 – Crematorio**

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e conseguentemente, per procedere alle eventuali cremazioni i richiedenti potranno avvalersi dell'impianto che riterranno più opportuno.

### **Art. 40 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione**

La cremazione è disciplinata dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), nonché dalla Legge Regione Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) come modificata dalla Legge Regione Toscana n.66 del 12 Novembre 2013.

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata, a richiesta dei familiari, o di loro incaricato, dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale è avvenuto il decesso secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. 130/2001.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:

1. La disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

2. L'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute, o dotate di personalità giuridica, che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari. In caso di iscrizione alle associazioni è sufficiente la

presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso;

3. In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza tramite processo verbale;

4. La volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

Dovrà essere presentata certificazione medica che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato, redatto e sottoscritto dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

#### **Art. 41 - Autorizzazione alla cremazione di cittadini stranieri**

Nel caso di cittadini stranieri le norme vigenti sono applicabili "solo se ed in quanto" espressamente richiamate e compatibili con la legge nazionale cui il defunto era in vita soggetto (art. 24 L. 31/05/95, n. 218).

Pertanto, va acquisita una dichiarazione rilasciata dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza da cui risultino le norme di diritto positivo applicabili e le modalità attraverso cui pervenire al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

Tale dichiarazione dovrà, eventualmente, essere soggetta alle procedure di legalizzazione e di traduzione in forma ufficiale nella lingua italiana, a termini dell'art. 33 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e dell'art. 2, commi 2 e 2 – bis D.P.R. 30 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche, e non potrà essere supplita da una qualche dichiarazione unilaterale da parte dei familiari o di altro soggetto a conoscenza della specifica legislazione straniera, né potrà farsi ricorso ad informazioni di fonte diversa rispetto a quella delle autorità competenti del Paese cui il defunto era in vita soggetto, salvo forse da una dichiarazione rilasciata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane residenti nel Paese straniero caso per caso interessato, rilasciata sulla base della competenza attribuita loro dall'art. 46 D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

In difetto di tale dichiarazione l'autorizzazione non potrà essere rilasciata.

#### **Art 42- Cremazione di resti mortali**

L'ufficiale di Stato Civile, previo assenso dei soggetti di cui all'art.3 comma 1 lettera b) numero 3) della legge 130/2001, o in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione dei cadaveri inumati da almeno dieci anni e dei cadaveri tumulati da almeno venti anni.

In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'A.U.S.L. territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, previo assenso dei soggetti di cui all'art.3 comma 1 lettera b) numero 3) della legge 130/2001, o in caso di loro irreperibilità dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso che informa la cittadinanza:

- delle circostanze rilevate;
- del periodo di effettuazione della cremazione;
- del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma 1 o comma 2 del presente articolo, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

Per la cremazione di cadaveri provenienti da esumazioni straordinarie o da estumulazioni senza che siano decorsi 20 anni, si applicano le disposizioni previste per la cremazione di cui all'art. 40 del presente regolamento.

Chiunque venga a conoscenza che siano state eseguite operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'articolo 411 del codice penale è tenuto a denunciare tali fatti all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme/cadaveri operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto.

Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

#### **Art 43- Urne cinerarie**

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in abitazione privata o delle ceneri in cinerario comune.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

#### **Art.44 Modalità di conservazione delle ceneri**

L'urna cineraria sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

- la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in ossario o nicchia cineraria, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro purché la presenza dell'urna non impedisca la normale operatività;

b) Inumata in area cimiteriale:

- l'inumazione delle ceneri è effettuata solo in area cimiteriale appositamente individuata dall'amministrazione comunale. Nel cimitero del capoluogo detta area è individuata nell'aiuola fronte nono lotto dei loculi;
- la durata dell'inumazione è prevista in 3 anni;

Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;

L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione, il certificato di biodegradabilità dell'urna dovrà essere consegnato al custode del cimitero;

E' consentito ai familiari del defunto, a propria cura e spese, collocare, nel punto di inumazione, una targa identificativa di misura massima 30 cm X 22 cm, che dovrà essere poggiata sul tappeto erboso, e potrà essere realizzata in qualsiasi materiale;

Non è consentito: apporre vasi da fiori o altri tipi di ornamenti funebri, allacciare l'illuminazione votiva;

c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del D.P.R. 285/1990

d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 45.

#### **Art.45 Affidamento e conservazione delle ceneri**

L'affidamento delle ceneri avviene ai sensi dell'art. 3 L.R. 31/05/2004 n. 29 come modificata dalla L.R.66/2013 nel rispetto della volontà espressa dal defunto.

Soggetto affidatario dell'urna cineraria può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto o dai suoi familiari, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) numero 3) della legge 130/2001

Il soggetto affidatario dell'urna sottoscrive il verbale di consegna urna come previsto dall'art. 81 del DPR 285/90. Tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

L'affidatario può rinunciare all'affidamento delle ceneri. La rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile che ha autorizzato la cremazione. Le ceneri restituite, se non altrimenti disposto dagli aventi diritto, vengono collocate nel cinerario comune.

#### **Art. 46. Dispersione delle ceneri**

La dispersione delle ceneri viene autorizzata dall'ufficiale di Stato Civile del comune nel quale è avvenuto il decesso previo accertamento dell'espressa volontà del defunto, ai sensi della LR 66/2013.

La dispersione delle ceneri è consentita unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso espresso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285.

Nel territorio del Comune di Montespertoli le aree a ciò appositamente destinate sono:

a) il cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6 del DPR 285/90;

b) l'area posta all'interno del cimitero comunale di Nebbiano appositamente individuata

La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui al comma 2, lettera b) del precedente art. 39, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza dal personale autorizzato dal comune.

La dispersione delle ceneri in un comune diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso richiede l'autorizzazione di cui al comma 1 e il nulla osta del comune nel quale è effettuata la dispersione.

Nel caso in cui la dispersione delle ceneri avvenga in mare, il nulla osta è rilasciato dal comune dal quale viene imbarcata l'urna contenente le ceneri da disperdere ove diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso.

#### **Art. 47 Affidamento e dispersione di ceneri derivanti dalla cremazione a seguito di esumazioni o estumulazioni**

Ai sensi della L.130/2001 art. comma 1 lettere c ed e non è possibile rilasciare autorizzazione all'affidamento o alla dispersione di ceneri derivanti dalla cremazione a seguito di esumazioni o estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, in quanto rappresentanti volontà del defunto difformi dalla sepoltura inizialmente scelta all'atto del decesso.

### **CAPO VI GESTIONE DEI CIMITERI**

#### **Art. 48 – Orario**

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato periodicamente con ordinanza del responsabile dei servizi cimiteriali.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita del cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile dei servizi cimiteriali, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

#### **Art. 49 - Disciplina dell'ingresso**

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi o con mezzi indispensabili per gli spostamenti (sedie a rotelle, passeggini e carrozzine).

E' altresì concesso l'ingresso con l'accompagnamento di cani con le prescrizioni di cui alla Legge Regionale 59/2009

E' vietato l'ingresso:

- a) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, al momento dell'ingresso;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore di anni 10, quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute od età il responsabile dei servizi cimiteriali può concedere, con propria ordinanza, il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, di entrare con mezzi privati nei viali carrabili del cimitero in modo da avvicinarsi il più possibile alla tomba del defunto.

### **Art. 50 - Divieti speciali**

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, tenere acceso il telefono cellulare;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati,
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ( in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dell'ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi cimiteriali;
- m) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, se ed in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza, e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

### **Art. 51 - Obblighi e divieti per il personale addetto ai cimiteri**

Il personale addetto ai Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì detto personale è tenuto:

- a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico i nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

#### **Art. 52 - Riti funebri**

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dell'ufficio di polizia municipale.

#### **Art. 53 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe dei campi comuni**

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, di cui all'art. 28 del presente regolamento. Il colore e i materiali saranno autorizzati dal responsabile dell'ufficio competente in relazione al carattere del cimitero ed alle norme del presente regolamento.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto o descrizione della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nel successivo art. 89 del presente Regolamento.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo, è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite per i monumenti o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

#### **Art. 54 - Fiori e piante ornamentali**

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale incaricato provvederà per la loro eliminazione.

In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la sfalcatura dei prati e l'eliminazione delle erbe infestanti.

#### **Art. 55 - Materiali ornamentali**

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile dei servizi cimiteriali disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse e coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

### **TITOLO III CONCESSIONI**

#### **CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

##### **Art. 56 - Sepulture private**

Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all' art. 26 del presente regolamento, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepulture individuali (loculi, tumuli interrati, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.).

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Alle sepulture private a sistema di tumulazione, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/90 per le tumulazioni ed estumulazioni.

La concessione viene regolata da uno schema di contratto-tipo ed è stipulata, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti cadavere realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o i concessionaria/i;
- le salme destinate ad esservi accolte o, nel caso di sepolcro familiare, i criteri per la loro precisa individuazione;

- 
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Nei casi consentiti dal presente regolamento, qualora il cadavere destinato ad essere accolto nel sepolcro sia diverso dal concessionario, lo stesso dovrà presentare al Comune apposita richiesta, da allegare al contratto, in cui siano indicate le generalità del beneficiario.

#### **Art. 57 – Sepolture privilegiate**

Per le sepolture privilegiate ci si attiene a quanto disposto all'art. 105 D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 e ss.mm.ii.

#### **Art. 58 - Durata delle concessioni**

Le concessioni di cui al presente regolamento sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/90.

La durata è fissata :

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie;
- b) in 40 anni per gli ossarietti;
- c) in 40 anni per le nicchie cinerarie,
- d) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

Qualora, alla scadenza del contratto di concessione, non siano decorsi venti anni dalla tumulazione, la concessione verrà prolungata, a titolo gratuito, del numero di anni necessari al raggiungimento di detto periodo

#### **Art. 59 - Modalità di concessione**

La sepoltura individuale privata di cui al precedente art. 56 (loculi, posti distinti in terra, ossarietti e nicchie cinerarie), può concedersi solo in presenza dei cadaveri, dei resti mortali o delle ceneri, a favore di coloro che, in base all'art. 23 del presente Regolamento, hanno diritto di essere ammessi nei cimiteri comunali.

La concessione in uso di loculi, ossarietti e nicchie cinerarie, a persone in vita, viene concessa ai soli residenti del comune di Montespertoli, non prima che il beneficiario abbia raggiunto il settantesimo anno di età, con un corrispettivo maggiorato del 100%.

Il diritto d'uso delle sepolture concesse in vita è riservato al concessionario e ai cadaveri dei parenti che hanno diritto di ammissione nei Cimiteri di Montespertoli, ex art. 23 del presente Regolamento.

In caso di nuove costruzioni di lotti cimiteriali, sarà individuata una percentuale, non inferiore al 40%, di sepolture private da concedersi in uso esclusivamente in presenza dei cadaveri, dei resti mortali o delle ceneri, escludendone pertanto la concessione in vita.

E' introdotto il divieto di cessione a beneficiari in vita dei loculi/ossari/cinerari di nuova costruzione per il cimitero del capoluogo.

In ogni caso, la concessione in uso delle sepolture, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie, è data in ogni tempo, secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

#### **Art. 59 BIS– Sepolture permanenti**

E' prevista la possibilità di concedere sepolture permanenti, non gratuite, nei seguenti casi:

- 1) a beneficio di persone cadute nell'ambito di una missione militare;
- 2) a beneficio di persone cadute nell'ambito di una missione umanitaria;
- 3) a beneficio di persone cadute nell'ambito di una missione diplomatica;
- 4) a beneficio di persone decedute che abbiano contribuito alla liberazione o compiuto atti eroici nell'ambito della seconda guerra mondiale;
- 5) a beneficio di persone vittime di stragi o di eventi delittuosi che abbiano avuto una rilevanza storica, politica e sociale a livello nazionale;

La richiesta di sepoltura permanente dovrà essere accompagnata da idonea documentazione comprovante l'effettiva sussistenza di uno dei casi sopra elencati.

La sepoltura permanente sarà autorizzata dal Responsabile competente, previa valutazione di meritorietà da parte della Giunta Comunale.

Nelle sepolture perpetue così costituite non possono essere introdotte ulteriori salme, resti mortali o ceneri oltre a quelle del beneficiario.

#### **Art. 60 - Uso dei sepolcri privati**

Salvo quanto già previsto dal precedente art.56, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quella della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro, e solo per le salme che hanno diritto di accesso ai cimiteri comunali ex art. 23 del presente Regolamento.

Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di cadaveri di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché cadaveri di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da presentare all'ufficio responsabile dei servizi cimiteriali che darà il nulla osta.

L'eventuale condizione di particolare benemerienza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza di sottoscrizione autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 del fondatore del sepolcro depositata presso l'ufficio responsabile dei servizi cimiteriali almeno cinque anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.

Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

#### **Art. 61 - Costruzione dell'opera – Termini**

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° comma del precedente art. 56, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste ai successivi articoli 68 e 69 del presente regolamento ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Responsabile della gestione delle attività di polizia mortuaria, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga.

#### **Art. 62 – Manutenzione**

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune ed in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

### **CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

#### **Art. 63 - Divisione, subentri**

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 1, comma 1, lett. i) del D.P.R. 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dall'ufficio responsabile della gestione dei servizi cimiteriali, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del precedente art.60 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nel suddetto art.60, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 60 del presente regolamento, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### **Art. 64 - Rinuncia a concessioni cimiteriali.**

La rinuncia da parte del/i concessionario/i, o suoi aventi titolo, ad una concessione cimiteriale, sia che si tratti di aree per la costruzione di sepolcri privati, sia di sepoltura/e individuale/i comporta l'immediata retrocessione dell'area e/o della/e sepoltura/e al Comune.

E' fatto assolutamente divieto al/ai concessionario/i, o suoi aventi titolo, di cedere ad altro soggetto privato l'area e/o la/le sepoltura/e individuale/i assegnati, ogni eventuale cessione definitiva tra privati è nulla.

La rinuncia alla concessione di aree per la destinazione di cui al comma 2 del precedente art. 56, può avvenire:

- a) nel caso di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione
- b) nel caso di aree con parziale o totale costruzione, salvo i casi di decadenza, quando:
  1. il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
  2. il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

E' comunque nella facoltà del Comune non accettare la richiesta di rinuncia presentata dal/i Concessionario/i o suoi aventi titolo.

La rinuncia della concessione di sepoltura/e individuale/i può avvenire quando:

- a) la sepoltura non è occupata da cadavere
- b) il cadavere che occupava la sepoltura è trasferito in altra sede

Le domande di retrocessione del/dei loculo/i verranno istruite secondo l'ordine cronologico di arrivo. Il Responsabile dei Servizi cimiteriali, con propria determinazione,

entro il mese di novembre di ogni anno, provvede alla ricognizione delle domande pervenute e autorizza il reincameramento delle aree e/o delle sepolture individuali nei limiti disponibilità finanziarie previste per l'esercizio di riferimento.

Le domande pervenute e rimaste inevase per effetto di quanto disposto nel precedente comma, verranno automaticamente esaminate nell'esercizio successivo, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione e comunque sempre nel limite di spesa sostenibile nell'esercizio finanziario di riferimento.

#### **Art. 65 – Modalità di retrocessione di aree**

La domanda di retrocessione delle aree per la destinazione di cui al comma 2 del precedente art. 56 deve essere indirizzata al Sindaco del Comune e dovrà contenere gli estremi dell'area concessa e del contratto di concessione stipulato, nonché tutta la documentazione necessaria a descrivere lo stato dell'area alla data della presentazione della domanda stessa.

Nel caso di retrocessione di aree libere di cui al comma 3, lett. a), del precedente art. 64, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione:

- a) la restituzione del deposito cauzionale eventualmente versato
- b) il rimborso di una somma in misura pari a 1/198 del canone previsto dal contratto di concessione stipulato per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata.

Non è prevista alcuna rivalutazione delle somme versate al momento della stipula del contratto di concessione.

Nel caso di aree con parziale o totale costruzione di cui al comma 3, lett. b) del precedente art. 64, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione:

- a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata;
- b) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

Non è prevista alcuna rivalutazione delle somme versate al momento della stipula del contratto di concessione.

Ai concessionari è riconosciuto inoltre, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte del Settore Lavori Pubblici, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

#### **Art. 66 - Modalità di retrocessione sepolture individuali**

I concessionari e i loro eredi che per qualunque motivo non intendano più fruire del/delle sepoltura/e individuale/i dovranno presentare domanda di retrocessione al Sindaco del Comune. Detta domanda dovrà contenere gli estremi del loculo concesso e del contratto di concessione stipulato.

Al richiedente l'Amministrazione corrisponderà una somma commisurata in percentuale al corrispettivo versato a seguito della stipula del contratto di concessione, determinata nel modo seguente:

A) Se la retrocessione avviene entro cinque anni dalla data di assegnazione prevista nel contratto di concessione, al concessionario o ai suoi eredi verrà corrisposta una somma:

- pari all'80% del corrispettivo pagato nel caso di loculo non usato;
- pari al 60% del corrispettivo pagato nel caso che il loculo sia stato utilizzato;

B) Se la retrocessione avviene decorsi cinque anni dalla data di assegnazione prevista nel contratto di concessione al concessionario o ai suoi eredi verrà corrisposta una somma:

- pari al 60% del corrispettivo pagato nel caso di loculo non usato;
- pari al 40% del corrispettivo pagato nel caso che il loculo sia stato utilizzato;

C) Se la retrocessione avviene decorsi venti anni dalla data di assegnazione prevista nel contratto di concessione al concessionario o ai suoi eredi verrà corrisposta una somma:

- pari al 40% del corrispettivo pagato nel caso di loculo non usato
- pari al 20% del corrispettivo pagato, nel caso che il loculo sia stato utilizzato;

D) Se la retrocessione avviene decorsi quaranta anni dalla data di assegnazione prevista nel contratto di concessione al concessionario o ai suoi eredi verrà corrisposta una somma:

- pari al 20% del corrispettivo pagato, a prescindere dal suo utilizzo

Al concessionario richiedente la retrocessione non verranno, in nessun caso, rimborsate le spese contrattuali sostenute per Imposta di Registro, Bolli, Diritti di Segreteria.

### **CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **Art. 67 – Revoca**

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. n. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile della gestione delle attività di polizia mortuaria, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

---

### **Art. 68 – Decadenza**

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadaveri, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura previsto al precedente art. 64;
- d) quando per inosservanza della prescrizione di cui al precedente art. 61, non si sia provveduto alla costruzione delle opere nei termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall' art. 62;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio, nella bacheca del cimitero interessato e a quello del cimitero del capoluogo per la durata di 60 giorni consecutivi, salvo casi di necessità ed urgenza per i quali il termine è di due domeniche consecutive. Si ha irreperibilità quando il Comune non disponga, ai propri atti, di loro nominativi e indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso l'anagrafe della popolazione residente.

La ai sensi dell'art. 107, commi 3 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., della gestione delle attività di polizia mortuaria, e il relativo procedimento è avviato entro trenta giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile.

### **Art. 69 - Provvedimenti conseguenti la decadenza**

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile della gestione delle attività di polizia mortuaria disporrà, se del caso la traslazione dei cadaveri, salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché il Responsabile della gestione delle attività di polizia mortuaria disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

### **Art. 70 – Estinzione**

Le concessioni si estinguono o per decadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi dell' art. 60, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/90.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

**TITOLO IV**  
**LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

**CAPO I**  
**IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

**Art. 71 - Norme generali**

Per l'esecuzione di nuove costruzioni di sepolture private, di modifiche, restauri, ampliamenti di sepolture esistenti gli aventi titolo debbono richiedere la concessione al Comune.

L'istanza dovrà acquisire il parere preventivo del Servizio di Igiene Pubblica della AUSL competente e sarà sottoposto al parere della Commissione Edilizia a Norma delle leggi vigenti e dell'art. 94 del DPR 285/90.

Per opere inerenti iscrizioni, epigrafi, accessori, sistemazioni intorno al sepolcro ed inoltre per l'abbattimento o posa di piante, siepi o similari su aree in concessione dovrà essere richiesta al Comune autorizzazione all'intervento.

**Art. 72 - Documenti a corredo della domanda**

Le domande per effettuare opere di cui all'art.71 dovranno essere redatte in bollo su apposito modello da ritirare presso gli uffici comunali, compilato in ogni sua parte e corredato dai seguenti documenti:

a) Copia atto di concessione del terreno;

b) Due copie del progetto contenente:

1) Planimetria 1:200 in cui sia evidenziato il lotto interessato, le dimensioni, l'ingombro del manufatto, gli scarichi e gli impianti;

2) Pianta prospetti e sezioni in scala 1:50 con indicate quote e dimensioni e con evidenziati i materiali utilizzati e gli spessori degli stessi;

c) Relazione tecnica illustrativa contenente: tipologia dei materiali, calcolo della struttura e dichiarazione asseverata di conformità alle norme del DPR 285/90;

d) Richiesta di occupazione di area pubblica per l'esecuzione dei lavori e di autorizzazione all'accesso al cimitero con mezzi meccanici e all'utilizzo di acqua e di energia elettrica ecc.;

e) Copia iscrizione della ditta esecutrice alla Camera di Commercio nonché copia del DURC in corso di validità.

Le domande per effettuare opere di cui al comma 3 dell'art.71 dovranno essere corredate dalla documentazione di cui al precedente comma lettere c) d) e) corredata da eventuali schemi grafici che si rendessero necessari in base alla tipologia d'intervento.

**Art. 73 - Accesso al cimitero**

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli interessati dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune. da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di

iscrizione alla competente categoria professionale dell'imprenditore individuato nonché copia del DURC in corso di validità.

L'autorizzazione da rilasciarsi è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa ad eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati dal Comune.

E' a carico del committente dei lavori o dell'impresa esecutrice degli stessi, l'onere per la richiesta di fornitura di energia elettrica ed acqua.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. o per il montaggio delle tombe, e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del responsabile dell'ufficio competente.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

#### **Art. 74- Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

I singoli progetti di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile della gestione dei servizi cimiteriali, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. n. 285/90, e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Il numero dei loculi è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa;

Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del competente ufficio comunale.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale del progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile ufficio competente.

#### **Art. 75 - Responsabilità - Deposito cauzionale**

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, con le modalità che verranno comunicate al concessionario dal competente ufficio comunale, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

#### **Art. 76 - Recinzione aree - Materiali di scavo**

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile dell'ufficio cui compete la gestione dei servizi cimiteriali.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche pubbliche, evitando di spargere materiali o imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **Art. 77 - Introduzione e deposito di materiali**

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti prescritti dal responsabile del competente ufficio comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

#### **Art. 78 - Orario di lavoro**

L'orario di lavoro per le imprese all'interno del cimitero è fissato dal responsabile del competente ufficio comunale.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal suddetto ufficio.

#### **Art. 79 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti e/o di particolari ricorrenze**

Il responsabile della gestione dei servizi cimiteriali detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo di riferimento del presente articolo.

#### **Art. 80 – Vigilanza**

Il personale dell'ufficio responsabile della manutenzione degli impianti cimiteriali, di concerto con la polizia municipale, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati; accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e provvede, nel caso di risultato favorevole, alla restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 75.

#### **Art. 81 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

Il personale addetto ai cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il suddetto personale è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- d) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno degli orari di lavoro, sia al di fuori di esso;
- e) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- f) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- g) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- h) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## **CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI**

### **Art. 82 - Funzioni – Licenza**

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri ed accessori relativi;
- occuparsi dei cadaveri;
- effettuare il trasporto di salme all'interno del Comune o da e per altri Comuni

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/90.

### **Art. 83 - Divieti**

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sospendere il servizio assunto già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

c) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 84 - Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

All'interno dei cimiteri comunali possono essere sepolti cadaveri, ceneri o resti mortali di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o o personaggi di rilievo pubblico che hanno reso servizi alla comunità, previo decreto sindacale motivato.

#### **Art. 85 - Registro sepolture**

Presso l'ufficio comunale di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione del registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **Art. 86 - Annotazioni nel registro delle sepolture**

Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- f) la natura e la durata della concessione;
- g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### **Art. 87 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. n. 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento dei registri delle sepolture.

#### **Art. 88 - Schedario dei defunti**

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

L'ufficio, sulla scorta del registro di cui al precedente art. 87, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma del precedente art. 85.

### **Art. 89 - Sepolture private fuori dai cimiteri**

Dopo l'approvazione del presente regolamento, l'ufficio responsabile della gestione delle attività di polizia mortuaria provvede ad eseguire il censimento delle cappelle private realizzate fuori dai cimiteri comunali.

Nella fase di censimento verrà verificato se tali sepolture rispettano i requisiti necessari per autorizzare la sepoltura di nuove salme.

Qualora dette sepolture non rispettassero i parametri di legge richiesti, verrà comunicato al proprietario della stessa che all'interno della cappella non saranno concesse nuove sepolture.

Il Responsabile della gestione delle attività di polizia mortuaria provvederà a trasmettere al Responsabile dei Servizi Demografici l'elenco delle cappelle ove è consentito effettuare la tumulazione di feretri.

Nel caso di cessione del titolo di proprietà di una delle cappelle di cui al precedente comma 1, prima della definizione della cessione i resti mortali tumulati nella cappella stessa dovranno essere trasferiti in un'altra destinazione idonea.

### **Art. 90 -Scadenario delle concessioni**

Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione ed estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.

Il responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza l'anno successivo.

## **CAPO II NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 91 - Efficacia delle disposizioni del regolamento**

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari comunali in materia.

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Per quanto riguarda le concessioni perpetue di loculi, si precisa che qualsiasi movimentazione venga effettuata sulle stesse determina il venir meno della perpetuità del loculo.

In tal caso, salvo rinnovo della concessione, la stessa si intende espressamente e formalmente estinta e il loculo rientra nella disponibilità del comune. Nel caso di estumulazione di defunti ivi tumulati da oltre 40 anni, i familiari interessati, potranno ricevere gratuitamente un ossario nel quale riporre i resti mortali. I loculi così ritornati a

---

disposizione dell'A.C. potranno essere riceduti in concessione con una tariffa diminuita del 50% agli eredi.

Si precisa altresì che nel caso di esumazioni qualora la famiglia del defunto da esumare disponga di una concessione perpetua di loculo e decida di restituire al Comune la disponibilità dello stesso, i familiari interessati potranno ricevere gratuitamente due ossari.

#### **Art 92 - Tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Si presume che la durata di tale diritto sia di 99 (novantanove) anni, con decorrenza dalla data della prima tumultazione, salvo diversa dimostrazione da parte degli aventi titolo.

In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento del Responsabile della gestione dei servizi cimiteriali.

I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto ed alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

La Giunta Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.